comune di alonte
provincia di vicenza

dell. C.C. 3 del 1988

REGOLAMENTO

POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private nonchè la tenuta e pulizia dei cimiteri, in applicazione del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803; del titolo VII del R.D. 09 luglio 1939, n.1238 sull'ordinamento dello stato civile e del titolo VI del T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

ART. 2

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri nonchè lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di Legge vigenti in materia, tramite il Responsabile del Settore Igiene Pubblica, i custodi dei cimiteri, i necrofori, i privati concessionari di servizi speciali e gli uffici comunali; ciascuno per la parte di sua competenza.

ART. 3

L'Ufficiale Sanitario vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco tutti i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il regolare servizio.

TITOLO II°

SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 4

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti:

a) - i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse, in vita, la residenza;

b) - i cadaveri delle persone morte fuori Comune ma che vi avevano, in vita, la residenza;

c) - i cadaveri delle persone non residenti, in vita, nel Comune

e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel cimitero;

d) - i nati morti ed i prodotti del concepimento;

e) - i resti mortali delle persone sopraelencate.

ART. 5

A ciascun cimitero comunale è addetto un custode.
Il custode è responsabile della custodia e manutenzione del cimitero nonchè dei servizi che in esso si svolgono, in particolare:

- per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; ritira altresì l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnato dall'incaricato al trasporto del feretro;
- presenzia alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di Legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
- sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
- iscrive sull'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento 21.10.1975, n.803, nonchè le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti ecc.
  Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli Uffici Comunali e Governativi.
  Un esemplare del Registro deve essere consegnato ad ogni fine anno al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode del cimitero;
- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
- regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenzia a quelle straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- sorveglia a che ogni intervento nelle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;

- regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Municipale, conservando le chiavi dei cancelli;
- durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia a che siano rispettate da parte dei visitatori le norme e i divieti stabiliti dal presente regolamento;
- vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri privati, la installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;
- controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari;
- dispone per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi chiedendo, quando occorre, una disinfezione;
- è responsabile del buon andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento.

ART. 6

Alle materiali operazioni di seppellimento provvede il necroforo seppellitore il quale ha in particolare i seguenti compiti:
- esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, le riduzioni ecc.
- durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione, provvedendo alla fine a disinfettarli accuratamente;
- su richiesta del custode deve immediatamente recarsi sul luogo indicatogli per operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
- attende alla pulizia nei locali del cimitero, sotto i loggiati, nei campi e vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
- provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- non può in nessun caso appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
- svolge inoltre tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

ART. 7

Il cimitero rimane aperto al pubblico durante le ore e nei giorni stabiliti con deliberazione della Giunta Municipale.
Durante il restante tempo i cancelli devono rimanere chiusi a chiave.

ART. 8

Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo, è vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, prati, siepi od alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.
Non è consentito l'accesso nel cimitero a persone con cani od altri animali né a fanciulli di età inferiore ai dieci anni se non accompagnati da adulti.

ART. 9

Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere.
Per il trasporto dei materiali da costruzione l'ingresso dei veicoli sarà autorizzato dal Sindaco nell'intesa che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero.
L'ingresso ai veicoli di cui sopra deve svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco.

ART. 10

Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.
I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal custode.
Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

ART. 11

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe

fiori recisi, corone e ghirlande nonchè coltivare fiori ed arbusti purchè questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.
I fiori appassiti sarano a cura del custode rimossi e fatti incenerire come pure dovranno essere ridimensionati a cura degli interessati gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro.
In mancanza vi provvede il custode.

ART. 12

Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere rimosse o modificate senza l'autorizzazione del Sindaco.

TITOLO III°

DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE

ART. 13

La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o, in mancanza, da persona informata del decesso.

ART. 14

Il medico che ha assistito il defunto e, in mancanza, il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa della morte mediante la compilazione di apposita scheda.
L'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte deve essere annotato in apposito registro da tenersi a cura del Settore Igiene Pubblica.

ART. 15

Avvenuta la denuncia della morte, questa sarà constatata dal medico necroscopo, il quale ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 16

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico di Distretto delegato o da altro sanitario incaricato con provvedimento del Sindaco.
I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica.

ART. 17

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione alla autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.
Il Sindaco inoltre incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati all'autorità giudiziaria per il rilascio del nulla osta al seppellimento.

ART. 18

Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Titolo 1 del Regolamento di Polizia mortuaria D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

TITOLO IV

PERIODO DI OSSERVAZIONE

ART. 19

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia od a trattamenti conservativi, né essere sepolti prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria.

ART. 20

Durante il periodo di osservazione il cadavere, composto secondo le prescrizioni di legge, deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

ART. 21

In apposito locale del cimitero saranno ricevute, per il

prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso trattenerle;

b) morte in seguito ad incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.

ART. 22

Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, tutte le disposizoni contenute nei titoli 2 e 3 del Regolamento di Polizia mortuaria D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

TITOLO V

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

ART. 23

L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall' ufficiale dello stato civile.
La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ART. 24

Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dal medico di Distretto.

ART. 25

I permessi di cui ai precedenti articoli devono essere consegnati dall'incaricato del trasporto al custode del cimitero e da questi conservati.

TITOLO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 26

Il trasporto delle salme al cimitero viene effettuato come segue:

a) a pagamento quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;

b) a carico del Comune in ogni altro caso.

ART. 27

L'amministrazione comunale, con deliberazione del Consiglio comunale, stabilirà se il servizio dei trasporti funebri dovrà essere esercitato direttamente dal Comune e con diritto di privativa oppure mediante concessione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, che lo gestirà sulla base di una convenzione, pure approvata dal Consiglio comunale, che ne fissa le modalità di funzionamento e le tariffe.

In entrambi i casi i trasporti di cui alla lettera a) dell'art.26 del presente regolamento sono soggetti al pagamento dei diritti stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale.

Sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 28

L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 29

Il trasporto delle salme viene effettuato negli orari, secondo le modalità e seguendo i percorsi stabiliti con Ordinanza del Sindaco.

ART. 30

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala delle autopsie od al cimitero è

eseguito in carro chiuso, rivestito internamente di lamiera od altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dal medico di Distretto il quale ne controlla periodicamente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità, rilasciata dal medico di Distretto, deve essere conservata nel carro.

ART. 31

Il trasporto di un cadavere, del resto mortale o di ossa umane fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco.
Il provvedimento di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

ART. 32

Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel titolo 4 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

TITOLO VII

INUMAZIONE

ART. 33

Nel cimitero devono essre previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione.
I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

ART. 34

Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno 50 centimetri. I vialetti di separazione devono essere provvisti di sistemi fognanti adatti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse stesse.

ART. 35

I cadaveri destinati alla inumazione devono essere chiusi in casse costruite con tavole di legno dello spessore non inferiore a cm.2. Per la confezione delle casse non è consentito l'uso di metalli od altro materiale non decomponibile.

ART. 36

Ogni feretro deve essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti al momento del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

ART. 37

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alle intemperie e portante un numero progressivo e l'anno del seppellimento.
Sul cippo verrà applicata a cura del Comune una targhetta marmorea con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data del decesso.
(*) contestualmente all'autorizzazione di cui al precedente art. 12 le operazioni indicate nei precedenti commi possono essere sostituite con l'apposizione del numero progressivo in metallo sul lato sinistro in basso della lapide a cura dei congiunti del defunto.

ART. 38

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel titolo 14 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

TITOLO VIII

TUMULAZIONI

ART. 39

Le salme possono essere, in luogo della inumazione, tumulate in

loculi separati per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali, per famiglie e collettività.

ART. 40

I loculi possono essere a più piani sovrapposti ma devono consentire l'accesso diretto al feretro dall'esterno.

ART. 41

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 28 del regolamento di Polizia mortuaria 21 ottobre 1975, n.803.

ART. 42

Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro, ma ciascun feretro deve essere alloggiato in singolo loculo opportunamente sigillato.

TITOLO IX

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

ART. 43

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode.

ART. 44

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, dietro ordine dell'autorità giudiziaria o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altra sepoltura o per cremarle.
Tali esumazioni vengono eseguite alla presenza del medico di ditretto o del custode.

ART. 45

Salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono

essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi da maggio a settembre;

b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla inumazione e il medico di distretto dichiari che essa può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 46

Le esumazioni saranno eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico.
Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

ART. 47

Le ossa ed i resti che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di deporle in cellette ossario avuti in concessione.
In questo caso le ossa od i resti devono essere racchiuse in una cassetta di zinco come prescritto dall'art.35 dal Regolamento di Polizia mortuaria 21 ottobre 1975, n.803.
Gli avanzi degli indumenti, casse ecc. devono essere inceneriti all'interno del cimitero.

ART. 48

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione ed esse sono regolate dal custode.
I feretri estumulati devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

ART. 49

Il Sindaco può autorizzare, dopo quasiasi tempo, la estumulazione

di feretri per il trasporto in altra sede, previo accertamento e dichiarazione da parte del medico di Distretto che la operazione può eseguirsi senza alcun pericolo per la pubblica salute.

TITOLO X

SEPOLTURE PRIVATE - CONCESSIONI

ART. 50

Nel piano regolatore dei cimiteri, dopo aver provveduto alla delimitazione dei prescritti campi di inumazione, possono essere previste aree da destinare alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie o collettività, ed alla costruzione di cellette-ossario per il collocamento delle cassette contenenti i resti mortali provenienti dalle esumazioni.

ART. 51

Nei cimiteri comunali esistono le seguenti specie di sepoltura:

a) sepoltura gratuita nei campi di inumazione;

b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:

1 - loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombarii lungo i muri di cinta o sotto le arcate e loggiati;

2 - cellette-ossario pure costruite dal Comune in colombarii per la tumulazione di ossa o di resti;

3 - aree per la costruzione di sepolture con ipogei, a sarcofago, edicole, cappelle.

ART. 52

La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo, di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso, oppure di aree destinate alla costruzione di sepolture.

Nelle aree avute in concessione i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo delle sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie o collettività purchè tali campi siano dotati di un adeguato ossario.

ART. 53

Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:

a) - concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali anni 30;

b) - concessione di cellette-ossario costruite dal Comune per tumulazione di ossa o di resti anni 99;

c) - concessione di aree per costruzione di sepolture senza edicole funerarie anni 99;

d) - concessione di aree per costruzione di sepolture con edicola funeraria o sarcofago anni 99;

e) - concessione di aree privilegiate per costruzione di tombe monumentali o cappelle familiari anni 99;

Le concessioni sono rinnovabili, a domanda degli aventi diritto, per un uguale periodo.

La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento del Consiglio Comunale in sede di adozione del piano regolatore dei cimiteri.

ART. 54

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale tenendo conto, per le sepolture costruite a cura del Comune, del costo delle opere.

ART. 55

La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale della Amministrazione Comunale.

La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sarà oggetto di apposita convenzione annessa all'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di Legge e Regolamenti, anche future in quanto applicabili.

ART. 56

Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con la indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta-ossario ecc;) e sua individuazione nel cimitero.

Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di

presentazione e registrazione della domanda al protocollo generale del Comune.
Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.

ART. 57

I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazioni individuali e di cellette a colombario devono corrispondere ai requisiti previsti dall'art.76 del Regolamento 21 ottobre 1975, n.803. La loro esecuzione è autorizzata dal Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario e su parere della Commissione Edilizia.

ART. 58

Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenze:

1) - tumulazione di salma;
2) - traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
3) - traslazione di salma a richiesta dei concessionari;
4) - concessione a persone viventi per tumulazione futura;

Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto 1).

ART. 59

Nelle costruzioni a colombario per file sovrapposte non possono essere concessi a ciascun richiedente più di due loculi nella stessa fila orizzontale.
Le richieste di loculi in numero superiore a due sono accolte con la condizione che l'assegnazione dei loculi avvenga in senso verticale.
Non è ammessa la concessione di oltre quattro loculi allo stesso richiedente.

ART. 60

Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata una lapide di marmo a cura e spese del concessionario.
I disegni della lapide, eventuali fregi, ornamenti e iscrizioni devono essere sottoposti all'approvazione del Sindaco.

ART. 61

Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro.
Allo scadere del periodo di concessione o del rinnovo la costruzione rimane di proprietà del Comune.

ART. 62

I progetti di costruzione delle sepolture private devono essere approvati dal Sindaco, su parere dell'Ufficiale Sanitario e sentita la Commissione Edilizia.
Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
Così pure sono soggetti all'approvazione del Sindaco i progetti di apposizione di lapidi, fregi, ornamenti, fotografie ecc. presentati dai Concessionari di sepolture private costruite dal Comune.

ART. 63

Le spese di manutenzione delle sepolture private, sia individuali che collettive e familiari sono a carico dei concessionari.
Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di Legge.

ART. 64

Le costruzioni di sepolture su aree date in concessione devono essere realizzate entro il termine di anni UNO dalla data della relativa convenzione.

ART. 65

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia e comunque alle persone espressamente indicate nell'atto di concessione.

ART. 66

Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più

famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

ART. 67

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.

ART. 68

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua looro spettante o, nel caso di concessione perpetua, per la durata stabilita dall'art.53.
I concessionari hanno diritto altresì al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

ART. 69

La decadenza può essere dichiarata dal Comune concessionario, previa regolare diffida, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

ART. 70

La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed accolte dall'amministrazione comunale.
Nel caso di aree inedificate o di loculi o cellette-ossario non utilizzate la retrocessione al Comune avverrà alle seguenti condizioni:

a) - per rinuncia a concessioni temporanee, rimborso del 50% del corrispettivo pagato se la rinuncia avviene entro i primi cinque anni dalla occupazione;

b) - per rinuncia a concessioni di loculi o cellette non utilizzate, rimborso del 90% del corrispettivo pagato;

c) - per rinuncia a concessioni perpetue di aree non edificate, rimborso del 90% del corrispettivo pagato.

ART. 71

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

ART. 72

Il diritto d'uso di sepoltura privata è personale e non può essere in nessun caso ceduto al altri.
Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.
La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto.
La cessione non è consentita quando ricorrano motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.

ART. 73

Il diritto d'uso come sopra ceduto, convalidato dall'autorizzazione del Sindaco, è irrevocabile.
Al nuovo concessionario si trasmettono automaticamente i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione.

ART. 74

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca previsto dall'art.68, ultimo comma.

TITOLO XI

SPECIALI CONCESSIONI PER SEPOLTURE GRATUITE

ART. 75

Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentita, in

sostituzione del cippo regolamentare, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti.
La relativa autorizzazione è concessa dal Sindaco.
Nell'autorizzazione devono essere stabiliti i materiali, le dimensioni e le caratteristiche dei manufatti di cui si chiede la posa in opera sulle sepolture.
All'atto della esumazione ordinaria della salma, il materiale non ritirato dai familiari entro il termine di 30 giorni rimarrà di proprietà del Comune.
Nessun diritto è dovuto per queste concessioni.

TITOLO XII

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 76

L'Amministrazione provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, in base a deliberazione consiliare che fisserà in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

TITOLO XIII

SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

ART. 77

Per la costruzione ed uso delle cappelle private fuori dal cimitero comunale, si applicano le norme di cui agli artt. 102 e 106 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 78

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave,

sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art.358 del Testo Unico delle Legge sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni.

ART. 79

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

ART. 80

Le concessioni perpetue od a tempo determinato di durata superiore a quello previsto dall'art.53, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano confermate e possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, nel caso di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, salvi i casi di estinzione di cui agli artt. 67 e segg.

UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 9 - BASSO VICENTINO
u.l.s.s. n. 9 - sede di Noventa Vicentina (VI)
via Capo di Sopra, 3

SETTORE PER L'IGIENE PUBBLICA E LA PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Prot. n. 1475/161
Risposta a nota n.
del

Noventa Vicentina, 22.12.1987

OGGETTO: parere su regolamento di polizia mortuaria.

Al sig. SINDACO di

A L O N T E

In riferimento alla richiesta di parere n. 298 del 03.02.1087; esaminata la documentazione identificata con prot. ULSS 1475/161 del 04.02.1987, si esprime parere igienico sanitario favorevole al regolamento in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

art. 2, 4^ riga e art. 3: a "Ufficiale Sanitario" sostituire "Responsabile del Settore Igiene Pubblica";

art. 14: a "Ufficio Sanitario Comunale" sostituire "Settore Igiene Pubblica dell'ULSS";

art. 16, I riga: a "medico condotto" sostituire "medico di distretto delegato";

art. 16, ultima riga: a "Ufficiale Sanitario" sostituire "Responsabile del Settore Igiene Pubblica";

art. 24: a "ufficiale sanitario" sostituire "medico di distretto";

art. 30, ultimo comma: a "Ufficiale Sanitario" sostituire "medico di distretto";

art. 42: aggiungere ".., ma ciascun feretro deve essere alloggiato in singolo loculo opportunamente sigillato";

artt. 44, 45, 49: a "Ufficiale Sanitario" sostituire "medico di distretto".

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(dr. Angiola Vanzo)

UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N° 9 — SETTORE IGIENE PUBBLICA — Noventa V.

Visto: IL PRESIDENTE

COMUNE DI ALONTE
(VICENZA)
28 DIC 1987
PROT. N. 3758